



TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, Dott.ssa Simona Marotta,

letto il ricorso che precede;

letta la istanza attorea di autorizzazione ad effettuare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 151 cpc., nei confronti dei soggetti controinteressati;

-rilevato che a causa della pandemia in corso, ed in applicazione dell'art. 83, comma 1, del DL n. 18/2020 e ss.mm., sono già stati rinviati tutti i processi a partite dall'udienza del 10.03.2020 sino a quella del 07.05.2020;

-considerato che anche per la successiva fase decorrente dall'11.05.2020 molti dei processi già fissati sono stati rinviati stante il ridotto presidio delle Cancellerie (come anche disposto dal Decreto del Presidente del Tribunale n. 15 del 14.04.2020 e n. 19 del 05.05.2020);

-rilevato quindi che è stato necessario effettuare una imponente ricalendarizzazione di centinaia di processi e del ruolo stesso rinviando le predette cause e distribuendole sull'intero anno 2021 in cui risultavano già fissate sia le prime udienze di discussione, sia le udienze di decisione che le udienze istruttorie;

- rilevato infatti che i processi che vengono per la prima udienza di discussione sono quelli di più recente iscrizione ed in relazione ai quali è prevista la presenza delle parti al fine di procedere all'esperimento del tentativo di conciliazione;

-che proprio in relazione ai giudizi fissati per la prima comparizione il giudice ha il dovere di esaminare tutti gli atti processuali nonché la documentazione agli stessi allegata al fine di poter conoscere in maniera necessariamente e doverosamente approfondita l'oggetto della controversia e ciò sia al fine di poter decidere su eventuali eccezioni preliminari e pregiudiziali sia al fine di poter compiere il libero interrogatorio delle parti e di tentare la conciliazione della lite mediante la formulazione della proposta conciliativa o transattiva nonché di provvedere sulle richieste istruttorie;

- ritenuta pertanto la necessità di ridistribuire e riorganizzare il ruolo sulla base di esigibili ed ordinati cadenzamenti in ragione del previo ed approfondito necessario studio della controversia;

- tenuto conto anche delle esigenze sanitarie derivanti dalla odierna e grave diffusione del COVID-19 e dell'incertezza relativa agli sviluppi prossimi dell'epidemia;

- ritenuto di applicare, nella individuazione delle date di rinvio, il criterio della più risalente iscrizione a ruolo e la facile e pronta definizione, salva la particolare urgenza sottesa a determinate categorie di controversie;

- che tali sono infatti i criteri stabiliti nel programma di gestione per il triennio 2020/2022;

- rilevato infine che il Giudicante, in forza del decreto n. 232 emesso in data 10.11.2017 dal Presidente del Tribunale f.f., beneficia dell'esonero di due udienze mensili su otto, ai sensi dell'art. 277 e ss della Circolare sulle Tabelle 2017/2019 e che il proprio ruolo risulta gravato da un rimarchevole arretrato ultraquinquennale;

- che, pertanto, considerato l'oggetto del ricorso e la data di iscrizione a ruolo dovendo riconoscere priorità alle controversie iscritte al ruolo in epoca più risalente, nonché ai procedimenti soggetti a rito cautelare e Fornero, la prima udienza utile per la trattazione della presente causa è quella di seguito indicata

visti gli artt. 414, 415 e ss. c.p.c.;

visto l'art. 151 cpc., in base al quale *“Il giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto, che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge ... quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*

vista la natura della controversia ed il potenziale elevato numero di controinteressati

AUTORIZZA

la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale del MIUR del ricorso introduttivo e del presente decreto

FISSA

per la comparizione personale delle parti e per la discussione, l'udienza del **08/03/2022**
ore 09:30.

Si notifici, a cura del ricorrente, il ricorso ed il presente decreto di fissazione nei termini di legge con l'avvertenza che controparte non costituendosi tempestivamente incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 416 c.p.c..

Ricorda alle parti che, in caso di costituzione telematica, la documentazione dovrà essere depositata in formato conforme alle regole tecniche fissate nel D.M. 44/2011, con allegazione separata dei singoli documenti, indicazione numerica come da separato indice e specifica indicazione del nome del documento.

Invita le parti, ove gli atti risultino di una certa consistenza, a depositare copia studio per l'ufficio.

Latina, 14/02/2021

Il Giudice
dott.ssa Simona Marotta